

Avv. Antonino Romeo – Avv. Alessandro Mariani
Via Giuseppe Ferrari, n.12 - 00195 Roma
tel. / fax 06/51847298

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(artt. 6 e seguenti L. 3/2012)

- ACCORDO CON I CREDITORI -

PER: VENTUNOGRAMMI S.r.l. in Liquidazione (C.F./P.I. 08582621002), pec: ventunogrammi@arubapec.it, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. Marcello Rossetti, C.F. RSSMCL79A15H501X, con sede legale in Roma alla via Castelfidardo, n. 60, cap 00185 (di seguito, per brevità, “Società”), rappresentata ed assistita, anche disgiuntamente dall’Avv. Antonino Romeo (C.F.: RMONNN71R25H224L) e dall’Avv. Alessandro Mariani (C.F. MRNLSN76S11H501R), entrambi del Foro di Roma, ivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Antonino Romeo, alla via Giuseppe Ferrari, n. 12. I difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o avvisi e/o documenti presso entrambi gli indirizzi pec: **alessandromariani@ordineavvocatiroma.org** e **antoninoromeo@ordineavvocatiroma.org**, il tutto giusta procura separata in calce al presente atto

Premesso che

1 - La Ventunogrammi S.r.l. (oggi inattiva ed in liquidazione dal 30/4/2010) è stata costituita nel luglio 2005, con capitale sociale, interamente versato, pari ad euro 50.000,00, con l’obiettivo di realizzare lo start-up di una nuova iniziativa imprenditoriale, avente ad oggetto la ideazione, progettazione e realizzazione artigianale di gioielli in oro e pietre preziose, da proporre ad un mercato rappresentato prevalentemente da privati.

2 - Le vicende della Società che hanno portato ad una situazione irreversibile di sovraindebitamento - che giustifica il ricorso alla presente procedura - sono dettagliatamente descritte nell’allegato IV: accordo con i creditori, al quale si fa rinvio.

3 - Ad oggi le passività sono le seguenti:



INDEBITAMENTO COMPLESSIVO				
CREDITORE	PREDEDUZIONE	RANGO DEL SINGOLO DEBITO PRIV. SPECIALE IPOTECARIO 1° - 2° - 3° GRADO	PRIVILEGIO GENERALE (ARTT.2752-2758 e 2754 c.c.)	CHIROGRAFO
LAZIO INNOVA S.p.A. (già SVILUPPO LAZIO S.p.A.)		-	-	93.745,12
REGIONE LAZIO		-	-	11.151,44
OCC SPESE DELLA PROCEDURA	1.507,46	-	-	
FINANZIAMENTO SOCI		-	-	80.232,00
TOTALE	1.507,46	-	-	185.128,56
TOTALE GENERALE		-	-	186.636,02

4 - Le attività ed i beni della Società debitrice sono le seguenti:

ATTIVO A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA	
somme ricavate dalla vendita	468,00
di beni mobili : n. 4 tavoli in legno; n. 4 tavoli in ferro e n. 12 teche in legno	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Banca C/C Attivo	5.099,91
Cassa Contanti	124,37
Totale disponibilità	5.224,28
TOTALE ATTIVO	5.692,28

5 - La Società, versando in situazione di sovraindebitamento ai sensi della L.3/2021, ha predisposto, tramite i propri legali di fiducia, una proposta di accordo con i creditori presentando istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma (di seguito, per brevità, "OCC") (all. I istanza di nomina).

6 - L'OCC ha nominato quale gestore l'avv. Valeska Palermo (all. II: nomina professionista).



7 – Il Gestore ha predisposto inviato un preventivo dei costi della procedura pari a complessivi euro 1.507,46 (**all. III: preventivo costi OCC**) ed ha rilasciato **attestazione favorevole sulla fattibilità (all. VI: attestazione OCC)** del **piano di accordo con i creditori** che, di seguito, si riporta nella sola parte dedicata alla proposta e si produce separatamente nella sua interezza (**all. IV: accordo con i creditori**), con i relativi **allegati (all. V: allegati all' accordo)**:

“VI - PROPOSTA DI ACCORDO con i creditori.

Per fronteggiare il sovraindebitamento, è consentito, al debitore, concludere “un accordo con i creditori” che “preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, Legge 3/2012).

Gli artt. 7 e 8 della L. 3/2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, di tempistiche o di percentuali minime di pagamento, prevedendo, esclusivamente, che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

*L'art. 8 – nel regolare il contenuto dell'accordo – non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo “attraverso qualsiasi forma” e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione dell'accordo. E' prevista la suddivisione dei creditori in classi, prevedendo il riconoscimento del diritto di voto ai creditori (anche ai soci inserendoli in apposita classe e postergandoli, perché titolari di crediti inerenti il rimborso di finanziamenti, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c.)¹. **La Società mette a disposizione della procedura tutto l'attivo disponibile per coprire l'esposizione debitoria**²;*

¹ “(...) Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre postposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari ” (Cass. civile sez. I, 21/06/2018, n.16348).

² La normativa dettata dall'art. 7 della L.3 non autorizza a ritenere che nel caso di accordo debba necessariamente essere devoluto ai creditori l'intero patrimonio del sovraindebitato (T. Bologna, 22/5/2018, in banca dati DeJure).



- *non vi sono aspettative di recupero fondate su disponibilità future che la Società debitrice potrebbe acquisire;*
- *non esistono beni e/o diritti sui quali insistono cause di prelazione;*
- *non è possibile far leva su finanziamenti di soggetti terzi, fatto salvo il pagamento delle spese dell'OCC da parte dei soci;*
- *non esistono migliori soluzioni alternative al presente piano.*

Si propone, pertanto:

la soddisfazione parziale del creditore Lazio Innova Spa, per l'importo totale di euro 5.692,28 e quindi nella percentuale stimata di circa il 6 %;

nessun pagamento a favore della Regione Lazio;

il pagamento delle spese della procedura per l'Organismo di Composizione della Crisi nella misura del 100%, in quanto debito privilegiato in prededuzione; delle spese della procedura si faranno carico personalmente ed integralmente i soci. Le spese totali ammontano ad € 1.507,00; il primo acconto, pari ad € 500,00, è stato versato; il saldo sarà versato in due rate: euro 500,00 al rilascio dell'eventuale attestazione da parte del Gestore ed euro 507,00 al momento della eventuale omologazione.

Segnaliamo che l'intervento dei soci avviene nel rispetto dell'art. 8, comma 2, della L.3/2012 a mente del quale: "Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità (...)"

Stante il modestissimo importo dei crediti sopra indicati, la Società rinuncia a riscuoterli ed a metterli a disposizione della procedura per non allungare i tempi della stessa, rinviando in seno alla procedura della liquidazione l'adozione di eventuali rinunce e/o compensazioni.

Convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria

Nella presente proposta è stata analiticamente descritta la situazione economica e finanziaria della parte istante e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Con l'omologa del suddetto accordo, l'istante metterebbe a disposizione dei creditori un importo complessivo corrispondente al totale di quanto immediatamente disponibile.



Tempi della procedura

La procedura avrà una breve durata potendosi pervenire alla soddisfazione, sia pur minimale, del creditore Lazio Innova con un pagamento immediato, una volta omologato l'accordo.

Verosimilmente, il tutto entro potrà avvenire entro 7 giorni dall'omologazione definitiva dell'accordo, a mezzo di un unico pagamento con bonifico bancario in favore di Lazio Innova Spa oltre al pagamento del saldo delle competenze OCC, nello stesso termine, a cura dei soci/o del singolo socio che se ne farà carico.

La proposta prevede, in sintesi, quanto rappresentato nella tabella seguente:

CREDITORE	natura debito	debito residuo	falcidia €	% stralcio	importo offerto	% offerta	Importo del credito con diritto di voto	% del credito con diritto di voto
OCC ORDINE AVV.	prededuzione	€ 1.007,46	ZERO	ZERO	€ 1.507,46	100%		
LAZIO S.p.A. INNOVA	chirografo	€ 93.745,12	€ 88.052,84	93,93%	€ 5.692,28	6,07%	€ 88.052,84	88,76%
REGIONE LAZIO	chirografo	€ 11.151,44	€ 11.151,44	100,00%	ZERO		€ 11.151,44	11,24%
SOCI		€ 80.232,00		0,00%				
ROSSETTI MARCELLO	chirografo				ZERO			
CESARI AMANDA	chirografo				ZERO			
GIOVANNINI MARIO	chirografo				ZERO			
TOTALE		€ 0,00			€ 7.199,74		€ 99.204,28	100,00%

Nel rispetto dell'art. 11, c. 2, L. 3/2012 il quale prevede che: "Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti"; i creditori Lazio Innova e la Regione Lazio saranno chiamati ad esprimere il voto ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60%. I soci sottoscrivono la presente proposta di accordo con i creditori per adesione e conferma."

7 - L'OCC ha attestato l'accordo con i creditori (**all. VI: attestazione del Gestore OCC**), come da conclusioni rassegnate dal Gestore in merito alla fattibilità giuridica e finanziaria della proposta, che si riportano di seguito: **"(..) Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore incaricato, esaminati:**

-i documenti messi a disposizione dalla Società debitrice e verificata l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 Legge n. 3/2012,



- *la situazione reddituale e patrimoniale della Società debitrice;*
- *lo stato analitico dei debiti e la loro natura;*
- *il contenuto dell'accordo con i creditori predisposto dalla Società debitrice*

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti, la fattibilità giuridica ed economica dell'Accordo predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012 dalla Ventunogrammi S.r.l. in liquidazione”.

8 - L'attestazione è provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà. Infatti, il Gestore ha dichiarato ed attestato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche;

9 – Premesso quanto sopra, nel rispetto dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 della L.3/2012, il ricorrente deposita la proposta presso il Tribunale della sede della Società debitrice, ed indica nel presente ricorso, unitamente alla proposta di accordo: l'elenco dei creditori e dei beni mobili della debitrice; le dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni; l'attestazione sulla fattibilità del piano e le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (**all.ti: 36 – 42**) unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (**all. 59**).

Tanto premesso, la VENTUNOGRAMMI S.r.l. in Liquidazione (C.F./P.I. 08582621002), pec: ventunogrammi@arubapec.it, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. Marcello Rossetti, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ritenuti fondati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012, voglia fissare l'udienza prevista dall'art. 10, disponendo tutti i provvedimenti di legge finalizzati all'apertura della procedura di accordo con i creditori.

In subordine, ai sensi dell'art. 9 comma 3-ter della L.3/2012, si chiede all'Ill.mo Sig. G.D. di concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Con osservanza.

Si offrono in comunicazione i seguenti allegati:

- I** - Istanza di accesso alla procedura con procura in calce;
- II**- provvedimento dell'OCC di nomina del Gestore della Crisi;
- III**- preventivo sul compenso stipulato con l'OCC;



IV- accordo con i creditori;

V- allegati all'accordo:

1) visura camerale della Società istante; 2) domanda concessione agevolazione; 2 bis) progetto; 3) atto di impegno; 4) bilancio al 31/12/2009 e verbale di messa in liquidazione; 5) revoca contributi; 6) atto di precetto; 6 bis) avviso di pignoramento; 7) dichiarazione beni resa all'UNEP di Roma; 8) verbale di Assemblea anno 2016 (approvazione bilancio al 31.12.2015); 9) verbale di Assemblea anno 2017 (approvazione bilancio al 31.12.2016); 10) verbale di Assemblea anno 2018 (approvazione bilancio al 31.12.2017); 10 bis) verbale di Assemblea anno 2019 (approvazione bilancio al 31.12.2018); 11) bilancio di Esercizio al 31.12.2015; 12) bilancio di Esercizio al 31.12.2016; 13) bilancio di Esercizio al 31.12.2017; 14) bilancio di Esercizio al 31.12.2018; 15) ricevuta deposito bilancio settembre 2016; 16) ricevuta deposito bilancio gennaio 2019; 17) ricevuta deposito bilancio dicembre 2019; 18) estratto conto corrente UBI 2016; 19) estratto conto corrente UBI 2017; 20) estratto conto corrente UBI 2018; 21) estratto conto corrente UBI 2019; 22) estratto conto corrente UBI 2020; 23) contratto di locazione; 24) creazioni; 25) foto atelier; 26) richiesta saldo contributi; 27) risposta richiesta saldo; 28) fatture (parte 1 di 2); 29) fatture (parte 2 di 2); 30) II^ atto di precetto notificato da Lazio innova; 31 - 35) n. 5 fatture di vendita; 36 - 39) partitari anni 2017-2020; 40) libro giornale 2017; 41) libro giornale 2018; 42) libro giornale 2019; 43 - 45) dichiarazione dei redditi e IRAP (2017, 2018, 2019); 46) atto di citazione avverso il provvedimento di revoca dei contributi erogati; 47) sentenza del Tribunale Civile di Roma; 48) bilancio 2006; 49) bilancio 2007; 50) bilancio 2009; 51) durc inps – inail; 52) estratto Ag. Entrate; 53) visure catastali nazionali; 53 bis) visure ipotecarie; 54) visura P.R.A.; 55) estratto camera di commercio (diritti annuali); 56) estratto Centrale rischi Banca d'Italia; 57) archivio protesti; 58) bilancio di Esercizio al 31.12.2019; 59) attestazione di conformità delle scritture contabili rilasciata dal Liquidatore; 60) verbale assemblea del 14.10.2020.

VI - attestazione del Gestore OCC.

Roma, 27 aprile 2021.

Avv. Antonino Romeo

Avv. Alessandro Mariani

